

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962

(81<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (2140) (D'iniziativa dei deputati Bertè ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1459, 1461, 1462
DONATI, relatore . . . . .	1459, 1461, 1462
DONINI . . . . .	1461
MAGRI' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1461, 1462

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bruno, Caleffi, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Russo, Tirabassi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Caristia e Mognaldi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Mott e Pagni.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.*

**MONETI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri: « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (2140) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertè, Leone Raffaele e Caiazza: « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**DONATI**, relatore. Onorevoli colleghi, il problema principale posto da questo disegno di legge e che merita tutta la nostra considerazione, è quello relativo alla

scadenza di una disposizione che consente la opzione, agli insegnanti incaricati e supplenti, tra l'assicurazione di invalidità e vecchiaia e il trattamento di quiescenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo. La disposizione predetta scade, se non erro, il 14 di questo mese; con il presente disegno di legge si propone invece una proroga per due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Penso che questa proroga sia quanto mai necessaria perchè è opportuno che gli insegnanti provvisori abbiano una visione chiara e serena dei vantaggi, o degli svantaggi, che emergono dall'uno e dall'altro sistema assicurativo, per poter fare consapevolmente la loro scelta. Tale proroga si presenta dunque con carattere di estrema urgenza ed è questo, pertanto, il primo punto affrontato dal presente disegno di legge, con una modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Approfittando dell'occasione, però, i presentatori, onorevoli Bertè ed altri, hanno ritenuto opportuno modificare alcuni commi degli articoli 7 e 8 della predetta legge, relativi ad altri due problemi anch'essi di grande importanza, quelli, cioè, concernenti gli scatti periodici della retribuzione e il trattamento pensionistico per gli incaricati.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la legge 28 luglio 1961, n. 831, nel disporre molti benefici a favore degli insegnanti non di ruolo, stabilì tra l'altro che a tale personale fossero corrisposti dal 1º ottobre 1961 aumenti periodici della retribuzione e trattamento di quiescenza a carico dello Stato. Si tratta di due significative provvidenze che rappresentano davvero un atto di giustizia sociale. Senonchè, la formulazione degli articoli 7 e 8 della citata legge, relativi all'argomento, viene in gran parte a svuotare la concreta portata del provvedimento.

È noto, infatti, che molti insegnanti non di ruolo prestano servizio ad orario ridotto. Orbene, il criterio fissato dalla legge n. 831, negli articoli in esame, stabilisce che la durata intercorrente tra due aumenti periodici o, rispettivamente, il servizio minimo utile ai fini della pensione, debbono essere calcolati ragguagliandoli a tanti diciottesimi

quanti risultano dalla media dell'orario settimanale. Ciò ha per conseguenza che coloro i quali hanno un orario ridotto non potranno fruire dei benefici se non dopo un periodo di tempo talvolta assurdo. Chi abbia, per esempio, un orario settimanale di sei ore, avrà un aumento del 2,50 per cento ogni sei anni e maturerà il diritto alla pensione — la quale compete dopo 20 anni di servizio effettivo — dopo 60 anni di servizio. La cosa, come dicevo, è veramente assurda e sta a significare praticamente la impossibilità per gli interessati di maturare il diritto alla pensione; da qui, perciò, la necessità della presente proposta di legge che modifica il secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831. L'articolo 2 recita: « Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali, la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio ».

Riferendoci, quindi, all'esempio già prospettato, chi abbia un orario medio di sei ore settimanali d'insegnamento, avrà sei diciottesimi di pensione rispetto a coloro che prestano servizio con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali d'insegnamento; fruirà, cioè, dopo 20 anni — fermo restando il principio che il diritto alla pensione matura dopo 20 anni di servizio — della pensione con un trattamento pari a un terzo della misura intera.

Questa disposizione mi pare che sia fondata su una certa logica; con essa si cerca, soprattutto, di evitare una inutile dispersione dei contributi.

Meno chiara, secondo me, è la disposizione relativa alla modifica del secondo comma dell'articolo 7 della legge precedente, che in sostanza riguarda gli scatti periodici.

La proposta originaria era alquanto strana, in quanto, praticamente, diceva che l'aumento periodico, per coloro i quali avevano meno di 18 ore settimanali d'insegnamento, doveva essere dato biennialmente, ma attraverso una proporzione di tanti diciottesimi quante erano state le ore di servizio, talchè, chi avesse avuto un orario settimanale di sei ore, poniamo, avrebbe fruito di un au-

mento biennale pari a sei diciottesimi del 2,50 per cento. L'applicazione della norma, in verità, sarebbe stata causa di grandi difficoltà, perchè, rappresentando ogni supplente un caso particolare, ne sarebbe venuta fuori una contabilità molto complessa e che, naturalmente, avrebbe messo in grave disagio le segreterie amministrative.

La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di modificare la proposta originaria, ma debbo confessare che la dizione adottata risulta poco chiara; francamente non so che cosa si voglia esattamente dire, in quanto abbiamo qui un articolo che in sostanza si riduce a queste parole: « Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore settimanali di insegnamento... ». Ora, mi domando: s'intende con questo dire che l'aumento viene dato nella misura del 2,50 per cento, o, viceversa, in una percentuale minore? Personalmente interpreterei la precitata dizione nel senso che, biennialmente, viene attribuito lo scatto del 2,50 per cento e, in un certo modo, ritengo che in questo ci sia della giustizia.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'articolo 7 della legge precedente c'è un comma in cui si dice che il 2,50 per cento è calcolato sull'importo iniziale degli stipendi dovuti allo inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

DONATI, *relatore*. Ma si tratta sempre del 2,50 per cento! Abbiamo in sostanza eliminato tutta quella serie di calcoli assurdi che avrebbero creato tante difficoltà.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente! Si tratta del 2,50 per cento e, in effetti, accadrà questo: se c'è un professore il quale, dopo aver compiuto il primo biennio di servizio con sei ore settimanali, avrà poi, all'inizio dell'anno scolastico successivo, 18 ore d'insegnamento, a costui sarà dato il 2,50 per cento sulle 18 ore.

DONATI, *relatore*. Per me il principio è giusto.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È giusto anche moralmente il fatto che nello scatto si consideri il tempo e che colui il quale ha prestato servizio per due anni sia messo nella condizione di avere uno stipendio maggiorato.

DONATI, *relatore*. Tutto sommato, mi pare, pertanto, che, nonostante la piccola preoccupazione che ho espressa, il disegno di legge, così come ci è pervenuto, meriti la nostra approvazione.

Se ulteriori chiarimenti potranno essere utili, per quanto mi è possibile — perchè, francamente, non ho approfondito molto questo provvedimento — sono a completa disposizione degli onorevoli Commissari.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Donati per l'ampia ed esauriente relazione e comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

DONINI. Il disegno di legge, già di per sé chiaro, merita l'appoggio della Commissione; le delucidazioni del senatore Donati sono state ancora più chiare e, perciò, ci mettono in grado di poterlo approvare senza riserve e preoccupazioni. Dichiaro, pertanto, che il nostro Gruppo voterà a favore.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che il dubbio del senatore Donati sia stato sufficientemente chiarito; quindi, il Governo non ha altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con

meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive ».

(È approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando — per i suddetti insegnanti tecnico-pratici — il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

DONATI, *relatore*. Chiedo la parola per far presente un dubbio che vorrei chiarito. Si tratta di questo: nel calcolare la pensione complessiva, colui il quale ha prestato servizio per un anno con sei ore settimanali d'insegnamento, vedrà calcolato quest'anno come insegnamento totale?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si fa la media delle ore.

DONATI, *relatore*. D'accordo, è allora calcolata la media delle ore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,55.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari